

N. ____/____ REG.PROV.COLL.
N. 04063/2021 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Bis)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 4063 del 2021, proposto da

Arianna Abagnale, Antonietta Donnarumma, Roberta Fortunato, Pasquale Galasso, Roberta Liguori, Margherita Miniero, Paola Pacillo, Maricagnese Somma, rappresentati e difesi dall'avvocato Angelo Bonito, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'Istruzione, Ministero dell'Università e della Ricerca, Università degli Studi di Salerno - Fisciano, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria *ex lege* in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti

Paola D'Orlando, Marianna Sepe non costituite in giudizio;

per l'annullamento, previa adozione di misure cautelari

a) del Decreto rep. n. 354 del 27.02.2021, a firma del Magnifico Rettore dell'Università degli Studi di Salerno, pubblicato in pari data sul sito istituzionale *web* dell'Ateneo, con il quale è stata comunicata la pubblicazione delle graduatorie

definitive degli ammessi al percorso di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità per l'a.a. 2019/2020;

b) della graduatoria definitiva di merito per l'ammissione al menzionato corso di specializzazione per le attività di sostegno relativamente alla Scuola Secondaria di Primo Grado, pubblicata in data 27.02.2021 sul sito istituzionale web dell'Università degli Studi di Salerno e allegata all'avviso di cui al precedente capo a), nella quale le parti ricorrenti risultano collocate oltre l'ultimo posto utile e, quindi, non ammessi al corso, ivi comprese le successive revisioni, rettifiche e/o scorrimenti della detta graduatoria, di cui agli avvisi pubblicati il 05.03.2021, il 15.03.2021, il 26.03.2021 e il 27.03.2021, nonché gli avvisi stessi;

c) del provvedimento implicito con il quale la resistente Università non ha consentito ai ricorrenti l'iscrizione al corso di specializzazione per le attività di sostegno della Scuola Secondaria di Primo Grado, non avendo riscontrato l'istanza dagli stessi prodotta a tal fine;

d) del Decreto n. 473/2020 del 06.03.2020 (prot. n. 0081412), a firma del Rettore dell'Università degli Studi di Salerno, con il quale è stata indetta la procedura selettiva per l'ammissione ai Corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità ai sensi degli articoli 5 e 13 del D.M. 249/2010 (a.a. 2019/2020) e approvato il Pag. 3 di 23 relativo Bando di ammissione;

e) del Bando di ammissione racchiuso nel detto Decreto n. 473/2020 del 06.03.2020 a firma del Magnifico Rettore dell'Università degli Studi di Salerno, nelle parti in cui risulta essere lesivo dei diritti e degli interessi dei ricorrenti;

f) per quanto possa occorrere, dell'avviso di rettifica del bando concorsuale di cui al Decreto n. 473/2020 del 06.03.2020 (prot. n. 0081412) a firma del Rettore dell'Università degli Studi di Salerno;

g) quale atto presupposto e collegato, del Decreto Ministeriale n. 92 dell'8 febbraio

2019, pubblicato sul sito istituzionale in data 12 febbraio 2019, recante «Disposizioni concernenti le procedure di specializzazione sul sostegno»;

h) quale atto presupposto e collegato, del D.M. 30 settembre 2011, recante «Criteri e modalità per lo svolgimento dei corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno»;

i) quale atto presupposto e collegato, del D.M. 10 settembre 2010 n. 249, ad oggetto «Regolamento concernente Definizione della disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado»;

j) del D.M. 12 febbraio 2020, n. 95, che autorizza gli Atenei ad attivare i percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità nella scuola dell'infanzia, nella scuola primaria, nella scuola secondaria di I Grado e nella Scuola Secondaria di II Grado secondo l'offerta formativa regionale di ciascun Ateneo circa i posti disponibili per la specializzazione sul sostegno, nella parte in cui tali provvedimenti, non prevedono la formazione, all'esito delle prove di ammissione ai percorsi formativi, di un'unica graduatoria su tutto il territorio nazionale ma singole graduatorie di Ateneo; nonché nella parte in cui tali provvedimenti non prevedono di aumentare il numero dei posti contingentati in funzione delle rilevazioni sul fabbisogno dei docenti di sostegno e laddove non prevedono lo scorrimento della graduatoria in funzione delle precitate rilevazioni sul fabbisogno dei docenti di sostegno;

k) di ogni altro atto, anche endoprocedimentale, presupposto, connesso, collegato o consequenziale, in quanto lesivo dei diritti e degli interessi dei ricorrenti;

nonché, per l'accertamento

del diritto dei ricorrenti ad accedere al percorso di tirocinio formativo attivo per il sostegno, anche in soprannumero, relativamente alla Scuola Secondaria di Primo Grado;

e, per la condanna

delle Amministrazioni resistenti – ciascuna per quanto di propria competenza – a

consentire ai ricorrenti di accedere al Corso formativo de quo, siccome idonei a seguito del superamento delle relative prove di accesso.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione, del Ministero dell'Università e della Ricerca e dell'Università degli Studi di Salerno - Fisciano;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 maggio 2021 tenutasi in modalità telematica ai sensi dell'art. 25 del d.l. n. 137/2020, convertito dalla legge n. 176/2020, il dott. Daniele Profili come specificato nel verbale;

Ritenuto necessario procedere con l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti inseriti nella graduatoria impugnata.

Ritenuti sussistenti i presupposti contemplati dal codice del processo amministrativo, come da giurisprudenza della Sezione, per potersi procedere con la notificazione del ricorso mediante pubblici proclami con pubblicazione dell'avviso sul sito *web* dell'Amministrazione, con le modalità stabilite nell'ordinanza 836/2019.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), dispone l'integrazione del contraddittorio mediante notificazione per pubblici proclami.

Rinvia alla camera di consiglio del 19 luglio 2021.

La presente ordinanza sarà depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 maggio 2021 con l'intervento dei magistrati:

Giuseppe Sapone, Presidente

Claudia Lattanzi, Consigliere

Daniele Profili, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

Daniele Profili

IL PRESIDENTE

Giuseppe Sapon

IL SEGRETARIO